SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA —

5° COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 15 GENNAIO 1970

(36° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

Discussione e approvazione:

« Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (943):

PRESIDENTE, f.f. relatore . . . Pag. 475, 476 CIFARELLI 476

La seduta ha inizio alle ore 13,15.

Sono presenti i senatori: Albertini, Antonini, Banfi, Belotti, Biaggi, Buzio, Cerami, Cifarelli, De Luca, Formica, Fortunati, Fossa, Li Vigni, Maccarrone Antonino, Martinelli, Medici, Oliva, Pennacchio, Pirastu, Pozzar, Segnana, Soliano, Stefanelli, Torelli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento i senatori Andò, Bosso, Corrias Efisio, Parri e Zugno sono sostituiti rispetivamente dai senatori Zaccari, Palumbo, Burtulo, Anderlini e Colella.

Intervengono il Ministro del tesoro Emilio Colombo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Picardi. BUZIO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto » (943)

PRESIDENTE, f. f. relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di un contributo speciale di 3 miliardi di lire per scopi determinati, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Data l'assenza del relatore, segnatore Zugno, impedito dalle sue condizioni di salute a partecipare ai lavori della nostra Commissione, se non si fanno osservazioni, farò io stesso una breve relazione sul disegno di legge.

La Valle d'Aosta, a norma dell'articolo 12, terzo comma, dello Statuto speciale, ha diritto a taluni contributi speciali per provvedere a scopi determinati che non rientrino nelle funzioni normali di quella Regione.

5^a Commissione (Finanze e Tesoro)

36^a SEDUTA (15 gennaio 1970)

In questo senso è stata disposta, con legge 8 marzo 1968, n. 202, un'assegnazione alla Regione Valle d'Aosta di lire 3 miliardi quale contributo per la esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e per opere igieniche. Questa legge considerava le occorrenze a tutto il 1967. Vi è ora un disegno di legge d'iniziativa governativa. quello che stiamo appunto esaminando, il quale dispone per il 1968 un nuovo contributo di lire 3 miliardi per gli scopi considerati dal terzo comma dell'articolo 12 dello Statuto speciale della Valle. E la relazione annessa al disegno di legge informa che con tale contributo si intende provvedere non solo alla esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici e delle altre opere considerate dal citato comma dell'articolo 12, ma anche alla riparazione dei danni causati nel territorio regionale dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20-21 settembre 1968.

In verità, avrei preferito che non si confondesse la parte ordinaria con quella straordinaria e che l'assegnazione di 3 miliardi di lire avesse luogo per lire tot a favore di un intervento di carattere ordinario, come è quello per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, eccetera, e di lire tot per la riparazione dei danni causati nel territorio regionale dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20-21 settembre 1968. Poichè non è possibile far questo rapidamente, e noi siamo già in ritardo (il contributo riguarda l'anno 1968 e noi siamo già nel 1970), invito la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo proposto dal Governo, con la preghiera, per i provvedimenti futuri, qualora se ne presentasse l'occorrenza, ad operare tale distinzione.

CIFARELLI. Ma in base a quale norma dello Statuto?

PRESIDENTE, *f.f. relatore*. A quella dell'articolo 12 dello Statuto, che dispone in questo modo: « Oltre il gettito delle entrate proprie della Valle, sarà dallo Stato, sentito il Consiglio della Valle, attribuita alla stessa una quota dei tributi erariali.

La Valle può istituire proprie imposte e sovrimposte osservando i principi dell'ordinamento tributario vigente.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrino nelle funzioni normali della Valle, lo Stato assegna alla stessa, per legge, contributi speciali.

Lo Stato, inoltre, cede a favore della Valle i nove decimi del canone annuale percepito a norma di legge per le concessioni di derivazioni a scopo idroelettrico ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

È assegnato alla regione Valle d'Aosta, per l'anno 1968, un contributo speciale di 3 miliardi ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, per l'esecuzione di opere stradali, di edifici scolastici, di lavori di restauro e sistemazione di aree archeologiche e di opere igieniche, monchè per la riparazione dei danni causati dal terremoto del 18 giugno 1968 e dalle alluvioni del 20 e 21 settembre 1968.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere di cui all'articolo precedente si farà fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3491 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 13,30.